



STATUTO DEL GAM - GRUPPO ALTERNATIVO MOTOCICLISTI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1 - Ai sensi dell'Art. 36 e ss. del c.c., è costituita in Roma l'associazione denominata "Gruppo Alternativo Motociclisti" nel prosieguo del presente atto indicata con l'abbreviazione G.A.M.

2 - La sede sociale del GAM viene domiciliata in Roma presso il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Via Efeso n°2/a 00146 Roma.

ARTICOLO 2 – NATURA E SCOPO

1 - Il G.A.M. è un'associazione laica, a carattere apolitico e non persegue scopo di lucro. L'associazione si fonda sui seguenti principi:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- il rifiuto di ogni forma di pregiudizio ed intolleranza;
- l'affermazione e la tutela dei diritti civili delle persone omosessuali;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo.

Essa ha per obiettivo l'organizzazione degli incontri tra gli associati al fine di promuovere e favorire la diffusione del motociclismo, del turismo motociclistico e delle attività ad esso connesse; l'uso ragionevole, educato e sicuro dei motoveicoli, nonché la diffusione della conoscenza della tecnica motociclistica.

2 - L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dagli associati.

3 - Il GAM svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai propri associati di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

4 - Tra le altre potrà svolgere anche le seguenti attività a carattere nazionale e internazionale:

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni motociclistiche;
- l'organizzazione di attività di turismo motociclistico;
- la tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
- la promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza e l'educazione in relazione alla circolazione stradale;
- l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- la creazione di una rete di divulgazione delle proprie attività anche attraverso l'allestimento di un sito web;
- la stampa e la distribuzione di pubblicazioni e dispense a carattere di formazione, aggiornamento e divulgazione delle proprie idee sempre in conformità al presente statuto.

5 - Per il raggiungimento degli scopi l'associazione potrà agire con i mezzi di promozione ritenuti idonei ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

6 - Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nelle attività associative.

ARTICOLO 3 – DURATA

1 - La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1 - Sono soci del G.A.M. tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione e versamento annuo della quota sociale.

2 - Possono formulare domanda d'ammissione al G.A.M. solo coloro che, al momento dell'iscrizione, risultano proprietari di un motoveicolo, dotato di marce funzionanti a pedale, con cilindrata non inferiore a 250 cc. a prescindere dal marchio di fabbricazione del motoveicolo.

3 - Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione medesima dovranno redigere una domanda di pre-adesione su apposito modulo fornito dal Consiglio Direttivo.

4 - La pre-adesione termina con l'iscrizione al GAM, secondo quanto previsto dal successivo comma e dagli Art. 5 e Art. 6, e comunque si conclude al termine dell'anno solare nel corso del quale è stata presentata.

5 - La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal successivo Art. 6. e alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto del successivo Art. 5.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1 - Possono formalizzare la domanda d'ammissione al G.A.M. i candidati che conoscono e condividono la natura, gli scopi e i principi della presente associazione (come indicato dall'Art. 2) acquisiti attraverso la partecipazione a un congruo numero di eventi sociali.

2 - In ogni caso l'acquisizione della qualifica di socio dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei soci (come previsto dall'Art. 13) sulla base della valutazione dell'accoglimento delle domande di pre-adesione da parte del Consiglio Direttivo (secondo quanto previsto dall'Art. 6).

ARTICOLO 6 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

1 - Al Consiglio direttivo è rimessa ogni valutazione circa l'accoglimento della domanda d'ammissione presentata dal socio, sulla base dei criteri e dei principi ai quali l'associazione si ispira, sanciti dall'Art. 2 comma 1 del presente statuto, nonché l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente Art. 4, comma 3. La delibera del consiglio direttivo non è impugnabile.

ARTICOLO 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

1 - La quota associativa deve essere regolata, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento interno, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

2 - La quantificazione dell'importo è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

3 - Il mancato pagamento della quota associativa, o la morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della stessa, sarà motivo di cessazione di appartenenza all'associazione con conseguente decadimento da tutti i diritti di cui godono i soci secondo quanto previsto dal successivo Art. 8.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 - Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione ai moto incontri, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e godono dell'elettorato attivo e passivo.

2 - Ai soci è rimessa la facoltà di presentare al Consiglio Direttivo, indirizzandole al Presidente del G.A.M., le proposte di organizzazione di motoincontri. Il Consiglio Direttivo, vagliata la fattibilità della proposta ne delibera l'inserimento nel calendario sociale.

3 - La tessera d'iscrizione al G.A.M da diritto al socio di essere informato sulle attività promosse dall'associazione per la stagione in corso attraverso posta ordinaria, elettronica, telefono o mediante un bando sul sito ufficiale del G.A.M.. Il socio ha, inoltre, diritto a ricevere l'eventuale materiale distribuito annualmente dall'associazione e può beneficiare delle eventuali agevolazioni e convenzioni stipulate dall'associazione.

4 - Tutti i soci, anche coloro che hanno perso tale qualifica per dimissioni volontarie, radiazione o altro motivo di cui al successivo Art. 9, sottoscrivendo la domanda di ammissione, si impegnano ad osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e a non adire ad altre Autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione di controversie connesse all'attività svolta nell'ambito dell'Associazione.

5 - Tutti i soci si impegnano a non perseguire, entro e fuori dell'associazione, azioni o comportamenti ritenuti contrari alle finalità perseguite dal G.A.M., o che costituiscano ostacolo al buon andamento all'attività dell'associazione stessa.

6 - Il presente Articolo 6 si applica anche ai candidati che hanno formulato la richiesta di iscrizione e/o presentato la domanda di pre-adesione.

ARTICOLO 9 – DECADENZA DEI SOCI

1 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla data di scadenza del versamento della quota associativa richiesta, secondo quanto previsto dall'Art. 8;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta, entro e fuori dell'associazione, azioni ritenute contrarie alla finalità perseguite dal G.A.M., o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento all'attività dell'associazione stessa.

2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato e alla disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

ARTICOLO 10 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1 - Ogni attività del G.A.M. è proposta dai soci, con le modalità previste dall'Art. 8, comma 2, del presente statuto nonché dal Presidente e dai singoli membri del consiglio direttivo.

2 - Le domande di adesione agli incontri in moto devono essere presentate nei tempi e nei modi previsti dal regolamento interno.

ARTICOLO 11 – REQUISITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ

1 - Ai motoraduni possono partecipare solo i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e i soggetti che hanno presentato domanda di pre-adesione. In ogni caso tutti i partecipanti devono essere provvisti di valido contratto di assicurazione del motoveicolo da loro guidato ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2 - È facoltà del GAM accogliere ai motoraduni soggetti non iscritti alla associazione purché muniti di motociclo o, qualora sprovvisti, esclusivamente trasportati da motociclo; in entrambe i casi il motociclo delle essere conforme a quanto previsto dall'Art. 4, comma 3.

3 - E' fatto assoluto divieto di partecipare alle manifestazioni motociclistiche in autovettura.

4 - Nei confronti di tutti i soggetti citati nel precedente comma 1 e comma 2, l'associazione non è responsabile, nel corso degli incontri organizzati, per i danni subiti o provocati dai quali potrebbe scaturire nocumento a persone e/o a cose.

5 - Il G.A.M. non è responsabile in caso di eventuali incidenti, furti, perdite o infrazioni al Codice della strada durante lo svolgimento delle attività proposte.

ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI

1 - Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il presidente
- il consiglio direttivo.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA

1 - L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e massimo organo deliberativo, essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - L'Assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo ritenuto idoneo a consentire la concreta partecipazione degli associati.

3 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale,
- la programmazione e l'approvazione dell'attività associativa annuale e pluriennale futura;
- l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo;
- l'accoglimento dei nuovi soci.

4 - L'Assemblea ordinaria inoltre è competente a deliberare:

- sulla determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- su quanto altro ad essa demandato a norma di legge o di Statuto;
- sulle eventuali controversie che dovessero sorgere tra GAM e soci e tra soci stessi.

5 - E' facoltà dell'assemblea, qualora ne ricorrano necessità e presupposti, istituire un Collegio Arbitrale, un Collegio dei Revisori Contabili e un Collegio dei Probiviri.

6 - L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- modifiche al presente statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
- variazione della sede legale.

ARTICOLO 14 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere effettuata mediante avviso spedito con posta ordinaria ovvero posta elettronica ovvero a mano ovvero contatto telefonico, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

2 - Secondo quanto previsto dal successivo Art. 21, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1 - La convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere effettuata mediante avviso spedito con posta ordinaria ovvero posta elettronica ovvero a mano ovvero contatto telefonico, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

2 - Secondo quanto previsto dal successivo Art. 21, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci.

3 - Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ARTICOLO 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere.

2 - Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

3 - Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

4 - Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

ARTICOLO 19 – DIMISSIONI

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

ARTICOLO 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) definire il calendario e gestire le attività annuali del GAM.

ARTICOLO 22 – IL BILANCIO

1 - Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

ARTICOLO 23 – IL PRESIDENTE

1 - Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 24 – IL VICE PRESIDENTE

1 - Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 25 – IL SEGRETARIO

1 - Il Segretario cura l'amministrazione dell'Associazione; in particolare:

- assolve alle funzioni di tesoriere;
- è il responsabile della gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico;
- deve tenere un'accurata registrazione di tutta l'attività dell'associazione, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

2 - Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Segretario la delega ad operare con banche e uffici postali, a firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tutto, con firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo verrà definito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 – ANNO SOCIALE

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 27 – PATRIMONIO

1 – I mezzi finanziari sono costituiti da:

quote e contributi dei soci;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ARTICOLO 28 – SEZIONI

1 - L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

ARTICOLO 29 – CONTROVERSIE

1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci secondo quanto previsto al comma 4 dell'Art. 8 e ai commi 4 e 5 dell'Art. 13.

ARTICOLO 30 – SCIoglimento

1 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro.